

Maria Cristina Meloni, Sara Soresi

IL MALTRATTAMENTO NELLE SCUOLE D'INFANZIA E NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E DISABILI

**Dalla scoperta all'intervento:
guida pratica per genitori, figli e caregiver**



FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

Maria Cristina Meloni, Sara Soresi

**IL MALTRATTAMENTO
NELLE SCUOLE D'INFANZIA
E NELLE STRUTTURE
PER ANZIANI E DISABILI**

**Dalla scoperta all'intervento:
guida pratica per genitori, figli e caregiver**

FrancoAngeli

L'immagine in copertina è stata realizzata da *Myrror*.

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Presentazione	pag.	7
Introduzione	»	9
Parte prima La fase del dubbio		
1. I segnali d'allarme	»	21
1. I maltrattamenti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia	»	21
2. I maltrattamenti nelle strutture per anziani e disabili	»	26
3. I segnali d'allarme	»	31
4. Burnout di insegnanti, educatori e operatori	»	34
2. Come comportarsi	»	39
1. Querela o esposto: quale scegliere	»	40
2. Come presentare la querela	»	41
3. Cosa avviene dopo la denuncia o la querela	»	43
4. La figura del maltrattante nella fase delle indagini	»	47
Parte seconda La fase della certezza		
3. Tra la querela e il processo	»	53
1. Archiviazione del procedimento e risarcimento	»	54
2. Prosecuzione del procedimento	»	56
3. La costituzione di parte civile	»	58
4. Il processo	»	59

4. Faccia a faccia con il dolore	pag.	65
1. Come affrontare il trauma	»	67
2. Il percorso del maltrattante	»	75
3. Criticità e prevenzione nelle strutture	»	76

Parte Terza
Il fattore tempo

5. La memoria	»	83
1. Memoria e sviluppo	»	83
2. Memoria e testimonianza	»	89
3. I tempi della giustizia	»	92

Le Faq	»	99
---------------	---	----

Testimonianze	»	105
Le parole di una mamma	»	105
Le parole di una figlia	»	108

Conclusioni	»	109
--------------------	---	-----

Bibliografia	»	111
---------------------	---	-----

Presentazione

Le professioni di psicologo e avvocato ci hanno portato a occuparci sotto il profilo psicologico e legale, di molteplici casi che, tra le altre cose, hanno riguardato il macro-tema dei maltrattamenti, tra cui quelli negli asili nido. Le vicende ci hanno impegnato non solo dal punto di vista professionale ma anche emotivo.

Questo grande coinvolgimento ci ha spinte a volerne parlare sotto forma di uno strumento conoscitivo e operativo nella speranza di colmarne le lacune. Infatti, ci siamo rese conto, nel tempo, che si tratta di temi che fanno notizia quando vengono trattati giornalmisticamente, ma poi facilmente dimenticati fino al successivo evento. Una dimenticanza, però, che non apparterrà mai né alle vittime né ai loro familiari.

Sono tantissimi in letteratura i testi che trattano, sotto il profilo psicologico e giuridico il maltrattamento familiare, ma quello nelle strutture è un argomento poco trattato e scarsamente approfondito. Appare chiaro come i maltrattamenti in famiglia possano essere numericamente più frequenti, ma il nostro principio ispiratore è semplicemente questo: meno se ne parla, meno si può prevenire e affrontare e più questi fenomeni rimarranno sommersi nel silenzio.

Noi vogliamo parlarne, non solo teoricamente, proponendo uno strumento semplice, formativo e pratico. Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare un linguaggio il più possibile non tecnico affinché possa risultare comprensibile e al tempo stesso utile a chi si trovasse ad affrontare il maltrattamento agito nelle strutture.

L'idea è stata quella di strutturarla come una sorta di "protocollo" che focalizzasse l'attenzione su tutte le fasi dell'eventuale

accadimento e su tutti i protagonisti coinvolti, affrontando sistematicamente ogni aspetto sotto il profilo psicologico e giuridico.

Il testo è perciò diviso in tre parti:

- la fase del dubbio;
- la fase della certezza;
- il fattore tempo.

Inoltre, abbiamo inserito una selezione delle domande più frequenti che ci sono state poste da chi in qualche modo ha vissuto come caregiver una esperienza di maltrattamento nelle strutture, fornendo, al tempo stesso, una risposta che possa essere utile anche ai lettori del testo.

Nella speranza di predisporre un valido strumento, ci rivolgiamo alle famiglie, ai genitori, agli insegnanti, ai figli e a chiunque abbia voglia di approfondire la tematica o si trovi sfortunatamente coinvolto in vicende di questo genere.

Introduzione

1. La classificazione dei maltrattamenti

Secondo la definizione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) si configura una condizione di abuso e di maltrattamento quando i genitori, tutori o persone incaricate dalla vigilanza e custodia di un bambino approfittano della loro condizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione ONU di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.

Il maltrattamento si concretizza ne “gli atti e le carenze che turbano gravemente, attentano all'integrità fisica, affettiva, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di familiari o di terzi” come da definizione del IV Seminario Criminologico (Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978).

Una condizione di abuso e maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza – materiale ed emotiva –, abbandono).

Tuttavia, l'assenza di evidenze traumatiche fisiche *non* può escludere l'ipotesi di abuso e maltrattamento.

Il danno cagionato è tanto maggiore quanto:

- il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato;
- il maltrattamento è ripetuto nel tempo ed effettuato con violenza e coercizione;
- la risposta di protezione alla vittima ritarda;
- il vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato;

- la dipendenza tra la vittima e il maltrattante è forte e/o il legame è di tipo familiare.

La classificazione di abuso proposta da Montecchi (1998) individua le seguenti categorie:

Maltrattamento

- fisico
- psicologico

Patologia delle cure

- incuria
- fisica
- emotiva
- discuria
- ipercura
- sindrome di Munchausen
- medical shopping
- chemical abuse

Abuso sessuale

- extrafamiliare
- intrafamiliare
- sfruttamento sessuale
- pornografia
- prostituzione
- turismo sessuale

Elencheremo innanzitutto le definizioni di alcune tipologie di maltrattamento, anche se nel libro ci focalizzeremo sul primo, messo in atto al di fuori del contesto familiare.

1.1. Maltrattamento

Si parla di *maltrattamento fisico* del bambino quando i genitori, o chi se ne prende cura, commettono o permettono che si eseguano lesioni fisiche sul bambino. Il maltrattamento fisico è la forma più visibile di abuso, perché spesso lascia segni sul corpo del bambino.

Il *maltrattamento psicologico* è invece la forma di abuso meno visibile ma con gravi conseguenze. Si connotano come maltrattamenti e modelli di rilevazione che trasmettono al bambino l'idea che egli non sia all'altezza di situazioni e/o di persone, che valga poco, che non sia capace, che non sia amato e desiderato, che non vada bene così com'è. Può essere esercitato attraverso critiche, minacce, svalutazioni, colpevolizzazione, denigrazione e/o l'uso di messaggi ambigui.

1.2. Patologia delle cure

I segni dell'*incuria fisica* sono ben precisi e riconducibili a omissioni nel provvedere ai bisogni di base del bambino (alimentari, abitativi, di abbigliamento, di salute), come anche alla mancanza di condizioni di protezione necessarie per evitare che il minore possa incorrere in incidenti. In alcuni casi estremi, per carenze alimentari o per mancanza od eccesso di cure mediche, l'incuria può portare alla morte del bambino.

L'*incuria emotiva*, più difficile da documentare, è definibile come mancanza di contatto emotivo, disattenzione e indisponibilità nei confronti del bambino nel suo contesto di vita.

La *discuria* è la forma di abuso in cui i genitori non favoriscono le conquiste evolutive del bambino, trattandolo come se fosse più piccolo della sua età o, al contrario, i casi in cui al bambino vengono fatte richieste di prestazioni eccessive rispetto all'età e alle sue capacità.

Nell'*ipercuria* il bambino riceve cure eccessive o sproporzionate ai suoi bisogni. La forma clinica più importante dell'ipercuria è la sindrome di Munchausen per procura, di cui soffre generalmente la madre. I soggetti che sono affetti dalla sindrome di Munchausen, inserita nell'area clinica delle psicosi, vivono nella convinzione deli-

rante di soffrire di gravi malattie e quindi si rivolgono a varie strutture sanitarie alla ricerca di medici che confermino le loro convinzioni.

Una donna affetta da questa sindrome, quando diventa madre, può proiettare sul figlio le proprie convinzioni deliranti, con gravi rischi di danneggiamento fisico per il bambino. Al danno fisico si aggiunge il danno psicologico poiché il bambino diventa incapace di distinguere il messaggio del suo corpo dalle fantasie deliranti della madre.

1.3. Abuso sessuale

Per abuso sessuale si intende ogni tipo di contatto sessuale non consensuale o che preveda il coinvolgimento di minori e/o disabili in attività sessuali, con o senza contatto fisico, da parte di soggetti adulti. Queste attività avvengono all'interno di una relazione non paritaria, in quanto il minore si trova in una posizione di inferiorità fisica, psichica e di potere rispetto all'adulto, che nessun adattamento passivo, scambiato per consenso, può annullare o ridurre.

Quindi siamo di fronte a un abuso sessuale anche quando questo sembra avvenire senza l'uso della violenza o in condizioni di apparente accettazione da parte del minore o addirittura di ricerca da parte di questi. Sono considerati abuso sessuale i comportamenti che comprendono: adescamento verbale, esibizionismo, voyerismo, manipolazione dei genitali, rapporti orali, sodomia, rapporti sessuali completi, pornografia, induzione alla prostituzione.

Si definisce, invece, *violenza sessuale* qualsiasi attività sessuale con una persona che non voglia o sia impossibilitata a consentire all'atto sessuale (droga, alcool, farmaci, disabilità, etc.).

Violenza sessuale è un termine molto generico che include diversi comportamenti come:

- lo stupro, anche se l'autore è il partner o il marito;
- qualsiasi contatto sessuale indesiderato;
- l'esposizione non gradita di un corpo nudo, l'esibizionismo e il voyeurismo;
- l'abuso sessuale di un minore;
- l'incesto;
- la molestia sessuale;

- atti sessuali su clienti o dipendenti perpetrati da terapeuti, medici, dentisti, capi, colleghi o altre figure professionali.

La violenza sessuale è un atto di potere e non sempre vengono utilizzate la forza fisica o le minacce contro la vittima, perché la violenza può essere molto sottile (come nel caso in cui l'autore dell'atto utilizzi la propria età, fisicità o status sociale per spaventare o manipolare la vittima).

È abuso anche la *violenza sessuale assistita*, che si realizza quando un minore è costretto ad assistere a filmati pornografici, giochi erotici o rapporti sessuali compiuti in sua presenza.

Infine, un accenno al termine *pedofilia*, impiegato sia come descrizione specifica e restrittiva di un disturbo, sia come termine generico con cui riferirsi a tutte le persone che molestano sessualmente i bambini (Marshall, 1997).

In questo testo non si parlerà di maltrattamenti e violenze intrafamiliari, poiché ne è già ricca la letteratura e poiché, dato il legame affettivo dei protagonisti di una famiglia, bisognerebbe dare un taglio diverso alla lettura del fenomeno e all'obiettivo del testo.

Tuttavia, ci teniamo particolarmente a fare un accenno alla *violenza assistita*. I danni psicologici, purtroppo, non sono minori. La violenza assistita è una violenza a tutti gli effetti, ha lo stesso impatto psicologico di quella fisica e diretta, non può essere trascurata. È violenza *assistita* far percepire in qualche modo a un bimbo scene di violenza e di maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici. Il bambino può fare esperienza diretta della violenza, quando avviene nel suo campo percettivo, o indiretta, quando è a conoscenza dei conflitti o quando ne percepisce gli effetti. Purtroppo, si vive ancora nella convinzione errata che i bambini non vedano o non capiscano realmente cosa accade sotto i loro occhi. I bambini vedono e sentono tutto e si comportano di conseguenza. Subiscono, anche se a volte non lo manifestano apertamente, e si portano dentro i segni a volte apparentemente invisibili della violenza assistita. Viene trascurato l'impatto da un punto di vista emotivo, fisico, relazionale, affettivo e sociale di queste forme di violenza che a volte sono estremamente condizionanti e hanno esiti clinicamente importanti. Basta pensare solamente al modello comportamentale che acquisiscono o ai sentimenti di ansia, paura e impotenza.

2. I maltrattamenti nel codice penale

Prima di addentrarci nella materia – rimanendo, pur sempre, nell’ambito di un linguaggio non tecnico-giuridico – è opportuno spiegare in cosa possano consistere i maltrattamenti e quando possano configurare il reato punito dal nostro Codice Penale.

La violenza fisica, ma anche quella psicologica, infatti, sono un vero e proprio reato, previsto e punito dall’art. 572 del Codice Penale. In particolare, è punito con la reclusione da due a sei anni, “*chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui/lei affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte*”.

Secondo la norma, dunque, il maltrattato e il maltrattante devono essere legate da un determinato rapporto. In particolare, deve trattarsi:

- di persone appartenenti alla medesima *famiglia*. La “famiglia”, tuttavia, è intesa in modo allargato, ricomprendendo non solo i coniugi, gli affini, i consanguinei, gli adottati e gli adottanti ma qualsiasi soggetto legato da rapporto di parentela;
- di persone legate da un rapporto di *convivenza*. Ne consegue che maltrattante può essere anche il semplice convivente, non legato in matrimonio con la vittima. Potrebbe anche accadere che il maltrattamento sia posto in essere dal domestico o dalla tata. In questi casi, il reato sussiste purché questi soggetti convivano con la persona maltrattata;
- di persone legate da un *vincolo di autorità*. Si pensi, per esempio, al rapporto che lega i militari di diverso grado: se colui avente un grado superiore pone in essere maltrattamenti verso chi ha, invece, un grado inferiore, ecco che può configurarsi il reato di maltrattamenti;
- di persone legate da un rapporto di *educazione, istruzione o cura*. Si tratta proprio del caso di cui si occupa questo volume. I maltrattamenti verso i più deboli e – in particolare – perpetrati negli asili o nelle scuole o nelle strutture di cura, infatti, ricalcano proprio rapporti aventi le predette caratteristiche. I bambini, infatti, sono affidati agli insegnanti per ragioni d’istruzione o cura.

Gli anziani o i disabili o chiunque necessiti di cure fisiche o psicologiche sono affidati alle strutture competenti per ragioni di cura. Ovviamente, per la sussistenza del reato di maltrattamenti, non è fondamentale la presenza di una “struttura” alla quale la persona maltrattata sia stata affidata. Non è indispensabile, cioè, che il maltrattamento sia avvenuto all’interno di una scuola o asilo o luogo di cura. Potrebbe ben accadere, infatti, che il maltrattamento avvenga presso l’abitazione del bambino e da parte dell’insegnante che impartisce lezioni a domicilio. Nello stesso modo, per ragioni di cure, il medico, l’infermiere e chiunque somministri le stesse, ben potrebbe effettuarle direttamente al domicilio del maltrattato;

- di persone legate da un rapporto di *vigilanza o custodia*. La norma fa riferimento alla “vigilanza e custodia” al fine di poter ricomprendere più situazioni possibili. Si pensi, per esempio, al caso del bambino che sia affidato periodicamente alla tata o alla vigilanza della governante o della domestica;
- di persone affidate al maltrattante per l’esercizio di una *professione o di un’arte*. Questa ipotesi ricomprende tutti i casi in cui il maltrattamento avvenga nell’ambito di un rapporto di tirocinio, di praticantato ma anche – più semplicemente – nel caso in cui il soggetto maltrattato sia affidato al maltrattante per imparare un’arte. Il caso tipico, è quello del bambino che prende lezioni di strumento musicale o di lingua straniera.

Come abbiamo visto, se il maltrattamento avviene in presenza di questi rapporti tra maltrattante e vittima, la pena prevista è quella della reclusione da due a sei anni. Se, però, “*dal fatto* (ossia, dal maltrattamento) *deriva una lesione personale grave*¹, si applica la reclusione da quattro a nove anni. Se ne deriva una lesione

¹ Art. 583, comma 1 Cod. Pen.: “*La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo*”.

gravissima², la reclusione è da sette a quindici anni. Se ne deriva la morte, la reclusione va da dodici a ventiquattro anni”.

Dopo aver analizzato le pene previste dal nostro Codice Penale e i legami che, necessariamente, devono legare vittima e maltrattante, molti di voi si chiederanno: “Ma cosa sono i maltrattamenti? In cosa consistono nello specifico?”.

Ebbene, i maltrattamenti consistono in più episodi aventi per oggetto:

- comportamenti che danneggino la libertà della vittima o la fisicità della stessa. Si pensi, per esempio, al caso in cui la persona offesa (cioè, il maltrattato) sia trattenuta in casa dal marito o dal convivente. Sebbene – nelle ipotesi più gravi – si possa configurare il più pesante reato di sequestro di persona³, è pur vero che spesso accade che la medesima conseguenza venga posta in essere con modalità meno “spudorate”. Il marito/compagno che controlla assiduamente la donna o minaccia di chiuderla in casa o, ancora, la tormenta con domande o insulti per come si veste o per come si comporta in compagnia, potrebbe certamente condurre a una privazione della libertà della stessa, tanto da obbligarla – velatamente – a rimanere in casa. I maltrattamenti si configurano anche quando – in più occasioni – il maltrattante colpisce la

² Art. 583, comma 2 Cod. Pen: “*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*”.

³ Art. 605 Cod. Pen: “*Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge, 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà, 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore*”.

vittima, la picchia. Non si deve trattare, necessariamente, di atti che comportino violenze importanti. Si può parlare di pacche, spintonamenti, schiaffi, etc.

- atti di disprezzo o umiliazione che offendono la dignità della vittima. Ciò significa che il maltrattamento non deve necessariamente consistere in una violenza fisica ma che è sufficiente anche quella psicologica. Ciò che, tuttavia, è fondamentale affinché possa dirsi esistente un reato di maltrattamenti è che gli atti sopra citati siano molteplici e che, dunque, non si tratti di un singolo episodio. Il comportamento di sopraffazione, cioè, deve essere sistematico, continuo e abituale.

Nel caso di cui ci vogliamo occupare, ossia quello dei maltrattamenti verso i più deboli e – più in particolare – verso i bambini, i disabili o anziani, è importante specificare che non sempre il comportamento del maltrattante deve essere o è attivo. Il reato, infatti, potrebbe configurarsi anche attraverso un’omissione del maltrattante. Si pensi, per esempio, all’operatore che omette costantemente di servire cibo o acqua al paziente o che ometta di risollevarlo l’anziano o il disabile caduto a terra o, ancora, lo lasci abbandonato a sé stesso.

Non solo. Il nostro Codice Penale, con il reato di maltrattamenti, punisce anche la *violenza assistita*, ossia l’ipotesi in cui il bambino semplicemente assista agli episodi di violenza e maltrattamento senza, tuttavia, subirli in via diretta.

Ultima premessa, di carattere generale, necessaria per esaminare al meglio il reato di maltrattamenti in famiglia negli asili, scuole e strutture di cura, riguarda il cosiddetto *abuso dei mezzi di correzione*. Si tratta, infatti, di un reato molto simile a quello di maltrattamenti e che, dunque, potrebbe configurarsi in presenza di episodi violenti nei confronti delle fasce più deboli. In particolare, l’art. 571 del Codice Penale, punisce con la reclusione fino a sei mesi “*chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente*”.

Come si può ben notare, si tratta di un reato molto simile, che fa espresso riferimento alle stesse categorie di rapporti prese in considerazione dalla norma riferita ai maltrattamenti: rapporto di autorità, d'educazione, istruzione, cura, vigilanza etc... La pena, tuttavia, è ben più lieve: si tratta solo di un massimo di sei mesi di reclusione mentre, in caso di maltrattamenti, è prevista la reclusione da due a sei anni. Cosa differenzia, dunque, le due ipotesi di reato?

L'abuso dei mezzi di correzione presuppone un uso legittimo di tali mezzi.

Ciò significa che il colpevole aveva il potere di usare quei mezzi di correzione (o di educazione) ma che ha ecceduto nell'uso e questo eccesso ha condotto al reato. Aiutiamoci con un esempio: il maestro, per punizione, usa mettere i bambini dietro la lavagna per mezz'ora. Seppur considerato mezzo di educazione ormai desueto, potrebbe comunque ritenersi legittimo. Se, però, il maestro, per punizione, mette i bambini dietro la lavagna per cinque ore, potrebbe essere ritenuto un eccesso e, dunque, un abuso dei mezzi di correzione.

Diverso è il caso dei maltrattamenti: in quest'ipotesi di reato, infatti, il mezzo utilizzato è assolutamente illecito, indipendentemente dalle finalità del colpevole.

Torniamo al nostro esempio: il maestro, per punizione, picchia i bambini con la cinghia della cintura, al fine di educarli. Ebbene, indipendentemente dallo scopo educativo, in tal caso non si può assolutamente parlare di abuso dei mezzi di correzione perché il mezzo educativo è illecito. Ne consegue che il maestro sarà processato per maltrattamenti e non per il reato meno grave di abuso di mezzi di correzione.

Parte prima

La fase del dubbio